



CITTA' DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

È indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando

(da possedere alla data del 26.02.2025 - data di pubblicazione del bando)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano **cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato odi persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).**

Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando, comprendente i comuni di Savigliano, Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Bene Vagienna, Brondello, Brossasco, Caramagna P.te, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Fossano, Frassinò, Gambaasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant' Albano Stura, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal Comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione

civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- **non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;**
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.976,88.

Appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i) (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R

del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso il Comune di Savigliano e sul sito internet istituzionale (www.comune.savigliano.cn.it) e inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.05.2025.

È consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- a mano c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Savigliano;
- a mezzo del servizio postale (in busta chiusa), con raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Savigliano, Corso Roma n. 36, 12038 Savigliano - allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione);
- a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.savigliano@legalmail.it

È possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda, durante le apposite sessioni dedicate, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Casa/Assistenza (0172/710260 – 0172/710271 – 0172/710272).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

Verifica delle domande e formazione della graduatoria

Le domande, una volta verificate dal Comune di Savigliano, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2010. Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/2010 e dal Regolamento attuativo n.10/R. La predetta Commissione, istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 8, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Comune di Savigliano. Entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvederà in merito. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite

per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Gli alloggi, eventualmente disponibili, sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Controlli

La Commissione preposta alla formazione della graduatoria e gli uffici comunali competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Forme di pubblicità

Il presente bando di concorso è pubblicato per 15 giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Savigliano, nelle sedi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici. Il bando verrà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Savigliano (http://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx). Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, copia del presente bando sarà trasmessa al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per provvedere alla diffusione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi nei quali risultano emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni dell'ambito. Della pubblicazione del presente bando è data, inoltre, notizia mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n.3/2010 s.m.i. e dai relativi regolamenti attuativi

Informativa relativa al D.Lgs 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento del regolamento U.E. 2016/679

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione alloggio e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente.

Disposizioni finali.

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.